



Consiglio Regionale della Puglia

X Legislatura

DDL n. 152/2019

ATTO CONSIGLIO N. 1336

Emendamento aggiuntivo

Dopo l'articolo 1 è introdotto il seguente:

Art. ...

(Modifiche alla L.R. 16 aprile 2015, n. 24)

1. All'articolo 64 della L.R. n. 24/2015, dopo il comma 8 è introdotto il seguente:

"8-bis. Per far fronte alle attuali condizioni della congiuntura economica, le autorizzazioni all'apertura delle grandi strutture di vendita in corso di validità all'entrata in vigore della presente disposizione, anche per effetto di proroghe già concesse, sono ulteriormente prorogate di due anni. Detta proroga opera di diritto ed è subordinata alla comunicazione dell'interesse ad avvalersene, presentata dal titolare dell'autorizzazione al Comune competente prima della scadenza del termine di validità attualmente in corso".

Il Consigliere

Il presente emendamento non comporta oneri a carico del bilancio regionale.


RELAZIONE

Il presente emendamento si propone di venire incontro alla necessità per i titolari dell'autorizzazione all'apertura di grandi strutture di vendita ai sensi dell'art. 17 della L.R. n. 24/2015, di poter fruire di un lasso di tempo sufficientemente lungo a fronte delle numerose e complesse attività da porre in essere per poter giungere all'attivazione della struttura.

Fermo restando che il citato art. 17 prevede la possibilità di concessione di proroga "*in caso di comprovata necessità*", di fatto in molti casi i tempi per l'ottenimento dei finanziamenti e per il completamento degli interventi edilizi, unitamente all'alea connessa all'ottenimento della proroga (che presuppone una valutazione dell'Amministrazione circa i motivi di necessità) scoraggiano gli investitori. Tutto ciò, naturalmente, è al momento attuale esacerbato dalla difficilissima congiuntura economica connessa all'emergenza da Covid-19.

Sussistono pertanto tutte le ragioni per disporre una proroga ex lege di due anni del termine previsto dall'art. 17 della L.R. n. 24/2015 per l'apertura delle grandi strutture di vendita, subordinandone l'efficacia alla sola manifestazione di interesse da parte del titolare.

IL CONSIGLIERE



Emendamento aggiuntivo al DDL n. **152/2019**

Art. ____

All'art. 10 della Legge Regionale 7 aprile 2014 n.10 si aggiunge il seguente comma:

Comma 2.bis

Non possono essere assegnati alloggi la cui superficie abitabile, rapportata al nucleo familiare, ecceda lo standard abitativo di cui al precedente comma 2.

Relazione

Con l'approvazione della l.r. 7 aprile 2014, n.10 sono state modificate le norme per l'assegnazione e la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata.

L'art.10 della l.r. n.10/2014 stabilisce le procedure per l'assegnazione degli alloggi e in particolare al comma 2 definisce lo standard degli alloggi adeguati in rapporto alla dimensione del nucleo familiare.

Nel periodo di attuazione della legge sono pervenute alla Sezione Politiche Abitative da parte di alcuni Comuni richieste di chiarimenti in ordine all'adeguatezza dello standard dell'alloggio tale da non incorrere in situazioni di sovradimensionamento rispetto al numero di componenti del nucleo familiare, che determinerebbero il sottoutilizzo del patrimonio disponibile all'assegnazione.

In alcuni casi è stato chiesto di chiarire il mancato richiamo al divieto di assegnazione di alloggi sovradimensionati, previsto nella previgente normativa, costituita dal D.P.R. n.1035 del 30/12/1972, art.11 comma 2 e dalla L.R. n. 54/84, art.12 comma 2.

-D.P.R. n.1035/72, art. 11 comma 2: " Non può essere assegnato un alloggio con un numero di vani abitabili superiore al numero dei componenti il nucleo familiare dell'assegnatario aumentato di uno"

-Legge Regionale n. 54/84,art. 12 comma 2: " Non possono essere assegnati alloggi la cui superficie relativa alla sola unità immobiliare determinata ai sensi dell'art. 13,terzo comma, della legge 27 giugno 1978,n.392, rapportata al nucleo familiare, ecceda lo standard abitativo di cui al precedente art. 2,"

In realtà, la novella legge, pur non avendo previsto il richiamato divieto, fa riferimento al concetto di "alloggio adeguato" alle esigenze familiari sulla base della superficie utile, tanto che nel successivo art. 11 "Scelta e consegna degli alloggi" al comma 2 stabilisce che gli assegnatari scelgono l'alloggio "*... nell'ambito di quelli individuati secondo lo standard abitativo di cui all'art. 10...*" e al comma 4 specifica che "*Gli assegnatari scelgono gli alloggi nell'ordine di precedenza stabilito dalla graduatoria nel rispetto comunque dei parametri di cui all'art. 10, comma 2*".

Per definire in modo univoco l'applicazione della legge, si propone di aggiungere il comma 2 bis all'art. 10 che espliciti tale divieto.

Il presente emendamento non comporta spesa per l'Ente regionale.

L'Assessore alla Pianificazione Territoriale

Prof. Alfonso PISICCHIO



Emendamento aggiuntivo al DDL 152/2019

Integrazioni alla legge regionale 30 aprile 2019 n. 19

Art. ...

Dopo l'art. 3 della legge regionale 30 aprile 2019 n. 19, è aggiunto il seguente:


“Art. 4

Norma transitorie urgenti per la gestione commissariale Arif a seguito dell'entrata epidemiologica da COVID-19.

Per fronteggiare gli effetti pregiudizievoli prodotti dall'emergenza epidemiologica COVID-19 in termini di rallentamento delle rilevanti attività attribuite alla competenza Arif e della procedura di rinnovo dell'organo di amministrazione, la gestione commissariale di cui al primo comma dell'art. 2 prosegue fino al 30 settembre 2020 ovvero, se anteriore, fino al termine di definizione della suddetta procedura di rinnovo dell'organo”

Il consigliere regionale

Leonardo di Gioia



Emendamento aggiuntivo al DDL 152/2019
Integrazioni alla legge regionale 30 aprile 2019 n. 19

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Con delibera di Giunta n. 855 del 10.6.2020, AL FINE DI CONSENTIRE LA CONCLUSIONE DELLA PROCEDURA SELETTIVA PER IL RINNOVO DEGLI ORGANI AMMINISTRATIVI, è stata prorogata la gestione commissariale dell'ARIF (di cui all'art. 2, comma 1, l.r. 19/2019).

Il termine massimo di durata della gestione commissariale, fissato in via perentoria dalla legge regionale, è stato dunque prorogato con provvedimento di Giunta.

Ciò rileva un evidente profilo di illegittimità della delibera GR 855/2020 per violazione ed esclusione del dettato normativo e per incompetenza, proprio nella parte in cui determina il superamento del termine massimo stabilito dall'art. 2 l.r. cit. la Giunta regionale, infatti, non è competente a modificare (spostandolo in avanti) un termine perentorio massimo fissato dalla legge, che può essere prorogato soltanto attraverso una nuova legge regionale (che modifichi quella precedente) per mano dell'Organo Consiliare.

Tali profili di illegittimità si riverberano inevitabilmente sulla connaturata proroga del termine di durata dell'incarico del Commissario in carica, nominato con decreto presidenziale n. 751 del 10.12.2020, nel quale – in coerenza con il dettato normativo – veniva espressamente stabilito che *“il rinnovo degli organi commissariali ha la durata, senza soluzione di continuità, di sei mesi quale limite massimo stabilito dalla normativa richiamata”*.


Da ciò deriva che la *“rinnovata”* nomina e la permanenza in carica del Commissario oltre il limite massimo di legge è – a sua volta – illegittima; pertanto, ogni eventuale atto del medesimo adottato sarebbe illegittimo – *per derivationem* – e viziato da incompetenza.

Per elidere tali effetti pregiudizievoli è – dunque – necessario che si modifichi la legge regionale, prolungando il termine massimo previsto dall'art. 2, comma 1 per la gestione commissariale dell'ARIF.

Soltanto dopo la modifica normativa potrà procedersi al rinnovo delle cariche commissariali, nel rispetto del procedimento previsto dalla legge, attraverso la designazione da parte della Giunta e la conseguente nomina con decreto presidenziale.

Il consigliere regionale

Leonardo di Gioia



**CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA****X Legislatura****ATTO CONSIGLIO 1336**

Proposta di legge/Disegno di legge
"....."
d'iniziativa

Emendamento


Aggiungere il seguente articolo

**Articolo
(Benefici e servizi agli studenti fuori sede)**

Ai fini della concessione per l'anno accademico 2020/2021 dei benefici e servizi riservati agli studenti e gestiti dall'Agenzia regionale per il diritto allo studio universitario (A.D.I.S.U.), sono considerati fuori sede gli studenti che risiedono in un comune di provincia diversa da quella delle sede del corso frequentato.

Fabiano Amati
**CLAUSOLA D'INVARIANZA:**

La proposta emendativa non comporta variazioni a carico del bilancio regionale.





5

CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA

X Legislatura

ATTO CONSIGLIO *1336*

Proposta di legge/Disegno di legge
"....."
d'iniziativa"

Emendamento

Aggiungere il seguente articolo

Articolo
(Modifiche all'art. 18 della l.r. 59/2017)

Il comma 7 dell'articolo 18 (Introduzione di fauna selvatica dall'estero - immissioni faunistiche) della l.r. 59/2017, così come modificato dalla legge non ancora promulgata e approvata con delibera del Consiglio regionale n. 335 del 16.6.2020, è così sostituito:

"7. L'immissione di fauna a scopo di ripopolamento può essere compiuta dal comitato di gestione dell'ATC e dal titolare dell'azienda faunistico-venatoria, limitatamente ai terreni in concessione, esclusivamente con esemplari delle specie previste nel piano faunistico-venatorio regionale, previa autorizzazione della Regione Puglia, entro il 30 aprile. In deroga a detto termine, sulla base di specifici piani debitamente motivati, gli ATC o titolari di azienda faunistico-venatoria potranno essere autorizzati all'immissione di fauna a scopo di reintroduzione entro il 30 giugno."

Fabiano Amati

u t

CLAUSOLA D'INVARIANZA:

La proposta emendativa non comporta variazioni a carico del bilancio regionale.

u t



6

CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA

X Legislatura

ATTO CONSIGLIO 1336

Proposta di legge/Disegno di legge
"....."
d'iniziativa

Emendamento

Aggiungere il seguente articolo

Articolo
(Proroga del termine previsto dall'art. 18 della l.r. 59/2017)

Il termine del 30 aprile previsto dal primo periodo dall'articolo 18, comma 7, della l.r. 59/2017, è prorogato per l'anno 2020 al 30 luglio.

Fabiano Amati

| u l -

CLAUSOLA D'INVARIANZA:

La proposta emendativa non comporta variazioni a carico del bilancio regionale.

Ⓢ

| u l -

7



**CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA
X Legislatura**

ATTO CONSIGLIO 1336/A

EMENDAMENTO AGGIUNTIVO

Art.

Strade ricadenti nei comuni pugliesi

1. Tutte le strade ricadenti nei comuni pugliesi, non già classificate statali, provinciali e comunali, vengono classificate quali strade comunali e assunte direttamente al patrimonio dello stesso comune per l'interesse pubblico che hanno.

PENTASSOGIA



CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA
X Legislatura

ATTO CONSIGLIO 1336/A

EMENDAMENTO AGGIUNTIVO

Art.

Attività erogate dagli enti di formazione

1. Al fine di riconoscere le attività effettivamente erogate dagli enti di formazione accreditati ai sensi della legge regionale 7 agosto 2002, n. 15 (Riforma della formazione professionale) ai destinatari disoccupati di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183) privi di ulteriori requisiti di accesso definiti dagli enti di formazione medesimi nei propri cataloghi, purché non finanziati da altra fonte di finanziamento, nel bilancio autonomo, nell'ambito della missione 1, programma 1, titolo 1, è assegnata una dotazione di euro 200 mila con corrispondente riduzione dello stanziamento nella missione 1, programma 4, titolo 1, per l'esercizio finanziario 2020, in termini di competenza e cassa.

PENTASSUGLIA

9



**CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA
X Legislatura**

ATTO CONSIGLIO 1336/A

EMENDAMENTO AGGIUNTIVO

Art.

Modifica alla legge regionale 13/2020

1. L'articolo 4 della legge regionale 15 maggio 2020, n. 13 (Misure straordinarie di sostegno al settore lattiero-caseario) è così sostituito:
"Art.4

Norma finanziaria

1. Per le finalità di cui alla presente legge, nel bilancio regionale vincolato, nell'ambito della missione 14, programma 5, titolo 2, è assegnata una dotazione finanziaria, per l'esercizio finanziario 2020, in termini di competenza e cassa, di euro 2 milioni.

2. Alla copertura finanziaria si provvede mediante lo stanziamento nel bilancio di previsione 2020-2022 di parte spesa sul capitolo "Patto per la Puglia FSC 2014-2020 Sviluppo e competitività delle imprese" collegato in parte entrata al capitolo 4032420 "FSC 2014-2020. Patto per lo sviluppo della Regione Puglia".


AMATI

Art.

Modifiche alla legge regionale 2 novembre 2010, n. 16

1. All'articolo 1 della legge regionale 2 novembre 2010, n. 16 (norme in materia di formazione professionale) , dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti commi:
"3 bis. Gli enti di formazione professionale di cui al comma 1 possono destinare i proventi dell'alienazione di immobili al rientro dell'esposizione debitoria, anche eventualmente conferendo mandato alla competente struttura regionale per l'adozione degli atti finalizzati all'alienazione. In caso di esito positivo delle procedure, il ricavo effettivamente realizzato è imputato, nei limiti dell'esposizione debitoria, alla riduzione della medesima, con conseguente rideterminazione del piano di rientro.
3 ter. La restituzione delle somme dovute potrà avvenire anche attraverso la cartolarizzazione delle proprietà immobiliari degli enti di formazione professionale agli stessi pervenuti da parte di enti pubblici e/o a mezzo di finanziamenti pubblici, per il tramite della società regionale di cartolarizzazione puglia valore immobiliare s.r.l. che, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione normativa, adotterà, ove necessario, le conseguenziali modifiche statutarie".

Donato Pentassuglia



L.R. 59/2017 - art. 15 comma 7

AC 1336

EMEND. AGG. VO

Art. 15 comma 7 della L.R. n. 59/2017,

Così come modificato dall'art. 68 comma 1
lett. b), le parole "solo in tempo di caccia
chiusa e" sono eliminate.

[Handwritten signature]

REGIONE PUGLIA

OGGETTO:

in data
di cui la
di cui la

EMENDAMENTO


ACQUINARO A.C. 1336

Disposizioni in materia di accreditamento delle strutture riabilitative psichiatriche residenziali e diurne private e degli hospice

1. Le comunità riabilitative assistenziali psichiatriche e le comunità alloggio di cui al regolamento regionale 27 novembre 2002, n. 7 (Regolamento regionale di organizzazione delle strutture riabilitative psichiatriche residenziali e diurne pubbliche e private) e i centri residenziali per cure palliative (hospice) ricompresi nel fabbisogno disciplinato dal regolamento regionale 2 marzo 2006, n. 3 (Art. 3, comma 1, lettera a), punto 1) della legge regionale 28 maggio 2004, n. 8. Fabbisogno prestazioni per il rilascio della verifica di compatibilità e dell'accREDITAMENTO istituzionale alle strutture sanitarie e socio-sanitarie), sono accreditabili ivi comprese le strutture, già autorizzate all'esercizio, ricadenti nel periodo di vigenza del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 (Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari).
2. I gruppi appartamento e i centri diurni di cui al r.r. 7/2002, autorizzati all'esercizio dell'attività alla data di entrata in vigore della presente legge sono accreditabili.
3. Sono ammesse a domanda, a valutazione ai fini del rilascio del parere di compatibilità le richieste presentate ENTRO 60 GIORNI DALLA DATA DI PUBBLICAZIONE DELLA PRESENTE LEGGE.

Il Consigliere Regionale (PD)

Sergio Blasi



Atto consiglio 1336

Emendamento aggiuntivo

Dopo l'art. 1 è introdotto il seguente

Art.

(Modifiche alla L.R. 17 dicembre 2018, nr.55)

L'articolo 7 della legge regionale 17 dicembre 2018, nr. 55 "Disposizioni per il trasferimento tecnologico, la ricerca, la formazione e la qualificazione professionale in materia di agricoltura di precisione", è interamente sostituito dal seguente:

Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui all'art. 4, nell'ambito delle risorse disponibili della missione 16, programma 1, titolo 1, capitolo 111158 è destinata la dotazione finanziaria, per l'esercizio finanziario 2020, in termini di competenza e cassa di euro 500.000 .

Franzoso




Regione Puglia

REFERTO TECNICO

(Art. 34, L.R. 28/2001, D.Lgs 118/2011)

OGGETTO: Atto consiglio 1336 – emendamento aggiuntivo.

Breve descrizione del contenuto dell'emendamento (ambito applicativo e finalità):

L'emendamento prevede modifiche all'art. 7 della L.R. 17 dicembre 2018, n. 55, in particolare assegnando la dotazione finanziaria, per l'esercizio 2020 di euro 500.000,00

Trattasi di spesa: corrente in conto capitale ovvero minore entrata: corrente in conto capitale

Spesa o minore entrata prevista e dati e parametri utilizzati per la quantificazione degli oneri e delle risorse:

- 500.000,00
- economia vincolata confluita nell'avanzo derivante dal cap. 2032115

in caso di minore entrata

CAPITOLO _____
Denominato " _____ "
titolo _____, tipologia _____, importo _____;

Natura autorizzazione di spesa: limite massimo di spesa onere valutato

Clausola di salvaguardia (in caso di autorizzazione di spesa – onere valutato):

Fonti di finanziamento:

utilizzo accantonamenti iscritti nei fondi speciali:
CAPITOLO 111158
Missione 16 programma 1 titolo 1 ;
importo euro 500.000,00

riduzione precedenti autorizzazioni di spesa:

Missione _____, programma _____ titolo _____, importo _____;
Missione _____, programma _____ titolo _____, importo _____;

modificazioni legislative che comportino nuove o maggiori entrate:

titolo _____, tipologia _____, importo _____;
titolo _____, tipologia _____, importo _____;

(è precluso finanziarie spese correnti con entrate in conto capitale)

Clausola di neutralità finanziaria (es. “dalle disposizioni di cui al presente provvedimento non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale”, “le disposizioni di cui al presente provvedimento sono attuate con le risorse disponibile a legislazione vigente”, ecc)
indicare i dati e gli elementi che giustificano l'ipotesi di una assenza di effetti negativi sulla finanza regionale:

Spesa o minore entrata riferita al presente bilancio: 2020
500.000,00

Spesa o minore entrata riferita ai bilanci futuri:

Si dichiara che quanto innanzi è conforme alla normativa regionale, statale e comunitaria.

Bari, li

Il Dirigente della Sezione

Firmato da:Luigi Trotta
Organizzazione:REGIONE PUGLIA/80017210727
Data: 09/07/2020 13:08:07

Funzionario responsabile

Visto della Sezione Bilancio e Ragioneria
(Art. 34, L.R. 28/2001 – Art. 6, Regolamento approvato con Dgr 2484/2010)

- Nulla-Osta con riferimento alla copertura finanziaria della spesa
 Parere negativo per:

Bari, li - 9 LUG. 2020

Il Dirigente della Sezione Bilancio e Ragioneria
Dott. Nicola Paladino

lf

EMENDAMENTO

Art. ...


Modifiche alla legge regionale 15 novembre 2007, n. 33

1. Alla legge regionale 15 novembre 2007, n. 33 (Recupero dei sottotetti, dei porticati, dei locali seminterrati e interventi esistenti e di aree pubbliche non autorizzate), sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) all'articolo 1, comma 3, lettera a), le parole "30 giugno 2018" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2019";
 - b) all'articolo 4, comma 1, le parole "30 giugno 2018" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2019".

Vincenzo (Enzo) Colonna



Fabiano Amati



Sergio Blasi



Donato Pentassuglia



Mauro Vizzino



affiancato

sostituire le parole "a qualunque titolo" con le
parole "attraverso il servizio di concia e tintoria di
levatura e tempo determinato"

P. M. (VENTURA)
D. M. (D. M. S. S. S.)
A. M. (M. S. S.)
B. M. (BARONE)

Emendamento aggiuntivo ATTO C. 1336

Art. _____

Sospensione procedure concorsuali in costanza delle elezioni regionali

A far data dall'entrata in vigore della presente norma, e sino al 30 settembre 2020, sono sospese tutte le procedure concorsuali e selettive indette, e da indire, con riferimento all'assunzione a qualunque titolo di personale nell'ambito delle Agenzie Regionali.

La presente disposizione non si applica relativamente al settore sanitario, di protezione civile e di tutela delle attività irrigue e forestali.

Relazione introduttiva

La presente norma nasce con la volontà di sospendere sino a dopo le elezioni per il rinnovo del Presidente della Giunta Regionale e del Consiglio Regionale, tutti i concorsi e le selezioni di personale, indette e da indire, delle Agenzie della Regione Puglia.


Devono intendersi sospese le assunzioni a qualsiasi titolo previste, ivi comprese forme di collaborazione occasionale e incarichi temporanei.

Tale norma si pone l'obiettivo di consentire all'Amministrazione subentrante di poter riacordare, una volta insediatasi, il programma elettorale presentato agli elettori con il fabbisogno di personale complessivo.

Si esclude, infine, che la sospensione possa operare nel settore sanitario e di protezione civile, oltre che nell'ambito della tutela delle attività irrigue e forestali, di rilevanza strategica.

Il presente emendamento non necessita di copertura finanziaria.

Di Giòia (DI GIOIA)
 Aloisi (ALOISI)
 Morfessuto (MORFESSUTO)
 Gatta (GATTA)
 Liv. Am. (LIV. AM.)
 Zullo (ZULLO)
 Conpa (CONPA)
 O'Barri (O'BARRI)
 Franzoso (FRANZOSO)



Consiglio Regionale della Puglia

X Legislatura

DDL n. 152/2019

ATTO CONSIGLIO N. 1336

Emendamento aggiuntivo

Dopo l'articolo 1 è introdotto il seguente:

Art. ...

(Modifiche alla L.R. 16 aprile 2015, n. 24)

1. All'articolo 64 della L.R. n. 24/2015, dopo il comma 8-bis è introdotto il seguente:

"8-ter. Si intendono altresì prorogate di due anni, ai sensi del comma 8-bis, le autorizzazioni per le quali sia stata presentata istanza di proroga alla data di entrata in vigore della presente disposizione. dalla entrata in vigore della presente legge"

Il Consigliere

Il presente emendamento non comporta oneri a carico del bilancio regionale.



17

Regione Puglia

Articolo aggiuntivo _____

Modifiche e integrazioni agli articoli 7, 9, 10 e 13 della legge regionale 4 gennaio 2011, n. 1 "Norme in materia di ottimizzazione e valutazione della produttività del lavoro pubblico e di contenimento dei costi degli apparati amministrativi nella Regione Puglia"

1. Alla legge regionale 4 gennaio 2011, n.1 (Norme in materia di ottimizzazione e valutazione della produttività del lavoro pubblico e di contenimento dei costi degli apparati amministrativi nella Regione Puglia) sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:

a) dopo il comma 1 dell'articolo 7 è aggiunto il seguente:

"1 bis. Gli obblighi che ai sensi del comma 1 derivano alla Regione Puglia dall'articolo 6, commi 7, 8, 9, 12 e 13, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, cessano a partire dal 1° gennaio 2020 in forza di quanto disposto dall'articolo 57, comma 2, lettera b), del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124 (Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili), convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157.";

b) alla fine del comma 2 dell'articolo 7 è aggiunto il seguente periodo:

"I vincoli di spesa previsti dall'articolo 9, comma 1, dall'articolo 10, commi 1 e 3, dall'articolo 11, commi 1 e 8, e dall'articolo 12, comma 1, della presente legge cessano di applicarsi alla Regione, alle agenzie, agli enti strumentali, agli enti del Servizio sanitario e alle società interamente partecipate dalla Regione Puglia a decorrere dal 1° gennaio 2020.";

c) al comma 2, dell'articolo 9, le parole: "l'Area Organizzazione e riforma dell'amministrazione regionale", sono sostituite dalle seguenti: "la struttura dipartimentale competente ratione materiae";

d) al comma 2, dell'articolo 10, le parole: "il Servizio comunicazione istituzionale", sono sostituite dalle seguenti: "la struttura competente ratione materiae";

e) dopo il comma 1 dell'articolo 13 è aggiunto il seguente:

"1 bis. A decorrere dal 1° gennaio 2020 il vincolo di spesa di cui al comma 1, in forza di quanto disposto dal comma 545, dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, cessa di applicarsi ove la Regione Puglia sia in regola con l'obbligo di riduzione delle spese del personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 e successive modifiche, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Resta fermo che la spesa complessiva non può comunque superare quella sostenuta nell'anno 2009 per le medesime finalità.".

Firma
Assessore Piemontese

Relazione accompagnatoria

Con il presente emendamento si modificano gli articoli 7, 9, 10 e 13 della legge regionale 4 gennaio 2011, n. 1 "Norme in materia di ottimizzazione e valutazione della produttività del lavoro pubblico e di contenimento dei costi degli apparati amministrativi nella Regione Puglia" al fine di armonizzare il testo normativo regionale alle disposizioni contenute nel Decreto Fiscale 124/19 e nelle Legge di Stabilità 2020.

La L.R. n. 1/11 ("Norme in materia di ottimizzazione e valutazione delle produttività del lavoro pubblico e di contenimento dei costi degli apparati amministrativi nella Regione Puglia"), al Titolo II ("Misure urgenti in materia di contenimento della spesa degli apparati amministrativi") prevede in linea di principio che la Regione Puglia si adegui a quanto previsto dagli articoli 6 e 9 comma 28 del decreto legge 78/2010 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica).

L'articolo 57, comma 2, lettera b), del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124 (Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili) convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157 statuisce che: *"A decorrere dall'anno 2020 alle regioni ... e ai loro organismi ed enti strumentali ... nonché ai loro enti strumentali in forma societaria cessano di applicarsi le seguenti disposizioni in materia di contenimento e di riduzione della spesa e di obblighi formativi ... b) articolo 6, commi 7, 8, 9, 12 e 13 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;*


Inoltre, il comma 545 dell'articolo 1, della L. 160/19, ha modificato il comma 28 dell'art. 9 del D.L. 78/2010 nella parte in cui prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2020 alle regioni non si applichino più i vincoli di spesa previsti dalla norma in tema di assunzioni di personale con contratti a tempo determinato e co.co.co., ove in regola con l'obbligo di riduzione delle spese del personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e fermo restando che comunque la spesa complessiva non superi la spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009.

Ciò posto, appare necessario adeguare il testo normativo regionale sia alle disposizioni contenute nell'articolo 57, comma 2, lettera b) del Decreto Fiscale 124/19, sia a quella del comma 545 dell'articolo 1 della L. 160/19.

Si aggiornano anche gli artt. 9 e 10 nella parte in cui riportano denominazioni di strutture regionali non più esistenti rispetto al modello organizzativo vigente.

Clausola di neutralità finanziaria:

Dal presente emendamento non derivano nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale.



Regione Puglia

Articolo aggiuntivo _____

Modifiche e integrazioni agli articoli 7, 9, 10 e 13 della legge regionale 4 gennaio 2011, n. 1 "Norme in materia di ottimizzazione e valutazione della produttività del lavoro pubblico e di contenimento dei costi degli apparati amministrativi nella Regione Puglia"

1. Alla legge regionale 4 gennaio 2011, n.1 (Norme in materia di ottimizzazione e valutazione della produttività del lavoro pubblico e di contenimento dei costi degli apparati amministrativi nella Regione Puglia) sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:

a) dopo il comma 1 dell'articolo 7 è aggiunto il seguente:

"1 bis. Gli obblighi che ai sensi del comma 1 derivano alla Regione Puglia dall'articolo 6, commi 7, 8, 9, 12 e 13, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, cessano a partire dal 1° gennaio 2020 in forza di quanto disposto dall'articolo 57, comma 2, lettera b), del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124 (Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili), convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157.";

b) alla fine del comma 2 dell'articolo 7 è aggiunto il seguente periodo:

"I vincoli di spesa previsti dall'articolo 9, comma 1, dall'articolo 10, commi 1 e 3, dall'articolo 11, commi 1 e 8, e dall'articolo 12, comma 1, della presente legge cessano di applicarsi alla Regione, alle agenzie, agli enti strumentali, agli enti del Servizio sanitario e alle società interamente partecipate dalla Regione Puglia a decorrere dal 1° gennaio 2020.";

c) al comma 2, dell'articolo 9, le parole: "l'Area Organizzazione e riforma dell'amministrazione regionale", sono sostituite dalle seguenti: "la struttura dipartimentale competente ratione materiae";

d) al comma 2, dell'articolo 10, le parole: "il Servizio comunicazione istituzionale", sono sostituite dalle seguenti: "la struttura competente ratione materiae";

e) dopo il comma 1 dell'articolo 13 è aggiunto il seguente:

"1 bis. A decorrere dal 1° gennaio 2020 il vincolo di spesa di cui al comma 1, in forza di quanto disposto dal comma 545, dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, cessa di applicarsi ove la Regione Puglia sia in regola con l'obbligo di riduzione delle spese del personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 e successive modifiche, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Resta fermo che la spesa complessiva non può comunque superare quella sostenuta nell'anno 2009 per le medesime finalità.".

Firma
Assessore Piemontese

ARTICOLO AGGIUNTIVO ALLA _____

Aggiungere il seguente articolo

Art.

(Proroga termini di durata in carica degli organi consortili dei Consorzi di Bonifica)

1. I termini di durata in carica del Consiglio di Amministrazione dei Consorzi di Bonifica di cui all'art. 31, comma 1, della Legge Regionale n. 4 del 13 marzo 2012, in scadenza nell'anno 2020, sono prorogati di sei mesi, a causa dello stato di emergenza derivante dal rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili (Covid-19), dichiarato con Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 01 febbraio 2020.

2. In base a quanto previsto dal comma precedente, devono intendersi prorogati di sei mesi anche:

- a) i termini di durata in carica del Presidente del Consiglio di Amministrazione, di cui all'art. 32, comma 4, della L.R. n. 4 del 13 marzo 2012, e del Vice Presidente;
- b) i termini di durata in carica del Revisore Unico, in deroga a quanto previsto dall'art. 33, comma 2, della L.R. n. 4 del 13 marzo 2012, le cui funzioni, comunque, cesseranno alla scadenza del termine di durata in carica degli altri organi consortili.

3. La proroga dei termini di durata della carica degli organi consortili indicati nei commi precedenti deve considerarsi eccezionale in quanto limitata alla situazione di emergenza epidemiologica derivante dalla diffusione del Covid-19 ed a quegli organi le cui funzioni cesseranno nell'anno 2020.

Motivazioni dell'emendamento

In attuazione dell'art. 27 del d.l. n. 248 del 31 dicembre 2007 recante «Disposizioni in materia di riordino di consorzi di bonifica» e, in attuazione dei principi contenuti nella intesa istituzionale sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 18 settembre 2008, la Regione Puglia ha adottato la L.R. n. 4 del 13 marzo 2012 recante «Nuove norme in materia di bonifica integrale e di riordino dei consorzi di bonifica».

Ai sensi dell'art. 24 della suddetta legge regionale, sono organi del consorzio: l'Assemblea dei consorziati; il Consiglio di amministrazione; il Presidente; il Revisore unico.

Per quanto riguarda il Consiglio di Amministrazione, l'art. 31 della suddetta legge prevede che lo stesso resta in carica cinque anni decorrenti dalla data di insediamento.

Entro il mese di ottobre dell'anno 2020 è prevista la scadenza del suddetto termine di cinque anni relativamente al Consiglio di Amministrazione dei consorzi di bonifica non commissariati. Sicché sarà necessario procedere al relativo rinnovo nei tempi e nei modi previsti dalla L.R. n. 4 del 13 marzo 2012.

Al riguardo, i consorzi di bonifica non commissariati (Consorzio per la Bonifica della Capitanata e Consorzio di Bonifica Montana del Gargano), hanno rappresentato difficoltà nel completare l'iter prodromico alla preparazione delle elezioni consortili a causa delle restrizioni derivanti dalla emergenza epidemiologica da Covid-19.

Pertanto, con la presente norma, al fine di porre rimedio ai rallentamenti derivanti dallo stato di emergenza epidemiologica da Covid-19, dichiarato con Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020, si ritiene opportuno prorogare la durata in carica del Consiglio di Amministrazione dei Consorzi di Bonifica e degli altri organi dallo stesso dipendenti,

le cui funzioni scadono entro l'anno in corso, per un ulteriore periodo di sei mesi al fine di consentire il completamento dell'iter necessario alla indizione delle elezioni consortili e di consentire lo svolgimento di queste ultime in condizioni di sicurezza.

Firma

Assessore Piemontese

Clausola finanziaria.

Il presente emendamento non comporta variazioni in aumento o in diminuzione a carico del bilancio regionale.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La Legge Regionale 18 ottobre 2016 n. 24 in materia di "Interventi assistiti con gli animali" all'art. 12, comma 2, regola la posizione delle figure professionali e degli operatori in possesso di un attestato di formazione a corsi nell'ambito degli IAA, conseguito prima dell'emanazione del regolamento di attuazione alla Legge, disponendo testualmente che:

"Le figure professionali e gli operatori che, al momento dell'emanazione del regolamento di cui all'art. 10, sono già in possesso di attestato di formazione a corsi o che già operano nell'ambito degli IAA, entro ventiquattro mesi devono acquisire una specifica idoneità sulla base dei criteri stabiliti dal regolamento regionale di cui all'art. 10, in conformità alle Linee guida nazionali".

Con rispettive note prot. 178 del 20/11/2019 e prot. 9456 del 29/01/2020, l'Enaip Impresa Sociale, ente di formazione operante nell'ambito degli IAA e la ASL FG hanno rappresentato la necessità di procedere al riconoscimento giuridico dei titoli rilasciati - antecedentemente all'entrata in vigore del Regolamento regionale n. 17 del 26 agosto 2019 - a seguito della formazione svoltasi presso Enti accreditati, secondo le Linee Guida del 25/03/2015.

Al fine di legittimare la posizione di coloro i quali - prima dell'entrata in vigore del regolamento attuativo regionale n. 17 del 26 agosto 2019 - abbiano conseguito, all'esito di un percorso formativo con esame finale la certificazione di idoneità nell'ambito degli IAA, risulta necessario modificare, come segue, l'art. 12, comma 2, della Legge Regionale 18 ottobre 2016 n. 24 "Interventi assistiti con gli animali":

.....

"Le figure professionali e gli operatori che, prima dell'entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 10, abbiano completato il percorso formativo nell'ambito degli IAA, nel rispetto dei criteri fissati dalle Linee guida nazionali, presso gli Organismi formativi e superato positivamente l'esame finale al termine del corso avanzato, acquisiscono l'idoneità per quella figura professionale o operatore per il quale si è completato il percorso formativo specifico previsto dai corsi propedeutico, base ed avanzato con positivo superamento dell'esame finale"

ESG PAOLO CARRO


Relazione illustrativa

La presente proposta è finalizzata a sviluppare un rapporto quanto più sereno possibile (pur nella obiettiva difficoltà data dalla condizione di detenzione) tra figli minori e genitori detenuti o sottoposti a misure di restrizione della libertà personale a seguito di provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria.

E' di tutta evidenza pedagogica e psicologica che le necessarie esigenze di sicurezza che regolano le strutture carcerarie non possono in alcun modo corrispondere allo sviluppo sereno dei bambini ed alle adeguate cure materne o paterne, né, d'altra parte, permettere una continuità del rapporto educativo e genitoriale. Tuttavia la tutela della genitorialità e dell'infanzia (sancita dall'articolo 31 della Costituzione) impone di sottrarre i bambini all'esperienza traumatica di vivere l'impatto con una struttura carceraria. La genitorialità per i padri e le madri detenute, infatti, è normata, a livello nazionale, da indicazioni molto precise su come debbano essere preservate e protette le relazioni con i figli e i familiari, sebbene questa disciplina appaia oggi in taluni casi disattesa.

Le modalità in cui si svolgono i colloqui assumono un carattere di particolarmente delicatezza, stante la ricaduta che quei momenti hanno sul piano degli affetti e delle relazioni tra genitori e figli e tra minori ed istituzioni; il momento dell'incontro, infatti, avviene, a volte, in ambienti ben lontani da quei «locali interni senza mezzi divisori o in spazi all'aperto a ciò destinati», stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 230 del 2000, articolo 37.

È noto infatti che i colloqui avvengono generalmente, anche per i minori, dopo ore di attesa e lunghe procedure di controllo (necessarie per garantire la sicurezza), nella confusione di un parlare concitato, di pianti, in presenza di altri detenuti sconosciuti, dove anche un abbraccio tra padri/madri e figli diventa difficile o imbarazzante per entrambi; traumatico, poi, è l'allontanamento improvviso dei figli dai genitori al termine de colloquio.

In questo contesto è sempre più difficile parlare di una effettiva "responsabilità genitoriale" per i detenuti che, invece, deve essere incentivata rispondendo a criteri psicopedagogici, salvaguardando le modalità di realizzazione degli incontri attraverso un accompagnamento educativo e la predisposizione di spazi aventi finalità socio-educativa nei quali sia garantita, tramite operatori specializzati, ospitalità alle famiglie, circostanza per un'attesa dignitosa, nonché aree di socializzazione e di gioco per i bambini.

I colloqui dei figli con madri e padri detenuti devono svolgersi in locali idonei, al fine di evitare la permanenza di bambini e ragazzi in ambienti caotici, sovraffollati e promiscui, così come per ridurre l'impatto del carcere sui bambini sono indispensabili luoghi che rispettino la sensibilità dei minorenni e, ovunque sia possibile, anche all'aperto, consentendo al detenuto di svolgere attività educative e ludiche con il proprio figlio.

E' altresì auspicabile che, ove possibile, sia incentivata la pratica di svolgere i colloqui o le attività genitori/figli anche al di fuori degli istituti penitenziari.

In questo senso, grazie all'impegno del Garante regionale per la tutela dei diritti dei detenuti, sono state sviluppate in Puglia nel corso degli ultimi anni delle significative esperienze sperimentali sviluppate in collaborazione con soggetti e realtà del Terzo Settore, cui, però, ora, è necessario attribuire il carattere della regolarità e organicità, prevedendo per legge la promozione e il sostegno, da parte della Regione Puglia, delle attività finalizzate a favorire il corretto rapporto tra genitori detenuti o sottoposti a misure restrittive della libertà personale e figli minori.

Il consigliere proponente
Domenico Santorsola



Consiglio Regionale della Puglia

X Legislatura

DDL n. 152/2019

ATTO CONSIGLIO N. 1336

Emendamento aggiuntivo

Dopo l'articolo 1 è introdotto il seguente:

Art. ...

(Norme a sostegno della relazione genitoriale tra detenuti e figli minori)

1. La Regione Puglia, al fine di tutelare i diritti e la dignità delle persone sottoposte, a seguito di provvedimenti dell'Autorità giudiziaria, a misure di detenzione negli istituti penitenziari presenti sul territorio regionale, promuove e supporta la realizzazione di progetti e attività, intramurari ed extramurari, finalizzati a preservare, sostenere e rafforzare i legami dei detenuti con la famiglia d'origine, con particolare attenzione alla tutela del ruolo genitoriale e della relazione genitori-figli minori.
2. Per il raggiungimento degli obiettivi e delle finalità di cui al comma 1, la Regione Puglia concede, previo apposito avviso pubblicato annualmente sulla base degli indirizzi deliberati dalla Giunta regionale, sentiti il Garante regionale dei diritti delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale e il Garante regionale dei diritti dei minori, contributi finanziari a enti no profit del Terzo settore, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n 117 (Codice del Terzo settore, a

norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n.106.) al fine di realizzare interventi destinati a:

- a) migliorare le condizioni e le modalità di incontro tra i minori e i genitori detenuti all'interno degli istituti di pena;
- b) potenziare l'allestimento degli spazi dedicati all'attesa all'interno degli istituti di pena;
- c) promuovere la realizzazione di spazi "neutri", anche all'esterno degli istituti di pena, per gli incontri tra minore e persona sottoposta a misure restrittive della libertà personale.
- d) supportare la relazione affettiva tra il detenuto e il minore attraverso l'educazione e il sostegno alla genitorialità.

3. Il presente articolo entra in vigore il 1° gennaio 2021. Per l'attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo è stanziata per l'anno 2021 la somma di euro 200mila, sul capitolo di spesa di nuova istituzione "Spese per sostenere la relazione genitoriale tra detenuti negli istituti di pena pugliesi e figli minori", nell'ambito della Missione 12, Programma 5, con prelevamento dallo stanziamento del fondo speciale di parte corrente per il finanziamento di leggi regionali che si perfezionano dopo l'approvazione del bilancio Missione 20, Programma 3, Titolo 1. Per gli esercizi finanziari successivi si provvederà con le risorse annualmente stanziate nelle leggi di bilancio.

Il Consigliere
Domenico Santorsola



Emendamento ALL'ARTICOLO CONSILIARE 1336

All'art. 1, co. 16 della L.R. 7/7/2020 n. 18 dopo le parole "già contrattualizzate" e prime della parola "continuano" inserire le parole "e alle RSA e RSSA non contrattualizzate"

Stella

Flora

Franco

R. P. P.

n.

23



CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA

X LEGISLATURA

DDL n. 152 del 02/08/2019

Atto Consiglio n. 1336/A

EMENDAMENTO AGGIUNTIVO

Art. _____

(Modifiche ai Regolamenti regionali nn. 4 e 5 del 21 gennaio 2019)

“Il fabbisogno di posti per le RSA e i Centri Diurni di cui ai RR.RR. nn. 4-5 del 2019 è incrementato in misura pari a consentire alle strutture autorizzate di poter completare l’accreditamento e la contrattualizzazione dei nuclei che sono risultati incompleti nei diversi atti di ricognizione approvati dalla Giunta regionale per carenza di fabbisogno distrettuale e provinciale.”

Motivazione: con delibere di Giunta Regionale nn. 2153-2154/2019 e n. 1006 del 30/06/2020, sono stati approvati gli atti ricognitivi relativi al fabbisogno da assegnare alle RSA e ai Centri Diurni ubicati nelle varie Asl e nei vari DSS della Puglia e forniti gli indirizzi applicabili per l’assegnazione provvisoria dei posti in accreditamento.

Da tale lavoro emerge che in alcune circostanze, a seguito dei complessi meccanismi di assegnazione dei posti disciplinati dai regolamenti nn. 4-5/2019: 30% del fabbisogno assegnato ai DSS in esubero, 70% ai DSS carenti, riserve di legge per le ASP e per le iniziative finanziate dai FESR etc. i nuclei assegnati risultano incompleti, rendendo particolarmente complessa la gestione degli stessi, così come l’equilibrio economico-finanziario gestionale. Si propone, quindi, di incrementare il fabbisogno di posti rispetto a quello minimo stabilito dai richiamati regolamenti 4-5/2019.

(CANZO) Il Consigliere regionale
Pino Romano
(ZULLO)
(VIZZO)


Ripristino condizioni contrattuali ASL BARI/Comune di Poggiorsini

In deroga al fabbisogno calcolato di posti letto di RSA ai sensi della L.R. 53 del 12/12/2017 e relativi regolamenti attuativi e in attuazione del contratto ASL-Comune è ripristinato in 60 la dotazione di posti letto della RSA di proprietà ASL BARI insistente nel Comune di Poggiorsini.

L'ASL BARI è autorizzata a rimodulare l'impegno delle risorse FESR 2014/2020 destinate al potenziamento della medicina territoriale al fine di completare e avviare l'attività della stessa RSA di Poggiorsini per 60 posti letto.

 (ZULLO)
 (CONCA)

n. 25



CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA

X LEGISLATURA

DDL n. 152 del 02/08/2019

Atto Consiglio n. 1336/A

EMENDAMENTO AGGIUNTIVO

Art. _____

(Deroga temporanea agli standard strutturali delle strutture residenziali socio sanitarie)

“Durante il periodo emergenziale dovuto al covid-19, gli standard strutturali delle strutture socio-sanitarie, genericamente intese, possono essere temporaneamente derogati al fine di garantire il previsto isolamento e distanziamento sociale dei pazienti. Tale deroga è consentita solo ed esclusivamente nei limiti della ricettività autorizzata alla struttura”.

Motivazione: le numerose disposizioni del Dipartimento Salute che hanno interessato le strutture residenziali socio-sanitarie, genericamente intese, durante il periodo emergenziale, hanno imposto a tali strutture modifiche strutturali straordinarie e temporanee. A buon esempio: l'individuazione di un certo numero di camere da riservare ad uso singolo per garantire l'isolamento dell'ospite, ha alterato la ricettività della struttura, riducendola anche in modo consistente o, rendendo impossibile accogliere nuovi ospiti che necessitano di assistenza residenziale extra-ospedaliera.

Disciplinando, in questo modo, una deroga transitoria agli standard strutturali, per la stessa durata e vigenza delle misure straordinarie imposte dalle disposizioni dipartimentali, derogatorie delle leggi e dei regolamenti regionali in tale materia, pone in maggiore equilibrio il sistema che qui si tratta.

Il Consigliere regionale

Pino Romano

(EAMPO) (CONCA)
(ZULLO)
(VITTIAMO)

Articolo aggiuntivo

Programma di alienazione degli immobili del patrimonio regionale assegnati alle forze dell'ordine

Le Agenzie Regionali per la Casa e l'Abitare (ARCA) della Regione Puglia avviano, entro 60 giorni dall'approvazione della presente legge, un programma di alienazione, ai sensi del D.M. 24 febbraio 2015 e della legge 23 maggio 2014 n. 80, articolo 3, comma 1, lett. a), degli alloggi assegnati agli appartenenti alle forze dell'ordine finanziati, in tutto o in parte, secondo la disciplina ex art. 18 del decreto legge 13 maggio 1991 n. 152 convertito con modificazioni dalla legge del 12 luglio 1991 n. 203 in attuazione dell'art. 13 comma 1-ter decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni dalla legge 23 maggio 2014, n. 80.

Il programma di alienazione, previa acquisizione della disponibilità degli aventi diritto, dovrà applicare ai beneficiari le condizioni riconosciute e i valori immobiliari definiti dalla disciplina statale e/o regionale per l'alienazione degli alloggi ERP.

Il presente articolo non comporta impegno di spesa

[Handwritten signature] (ARCA)

Articolo Aggiuntivo

Riconoscimento dei Gruppi di Azione Locale quali Agenzie di Sviluppo Locale

1. I Gruppi di Azione Locale, di seguito indicati GAL, attualmente operanti sul territorio regionale e convenzionate con la Regione Puglia per l'attuazione della misura 19 del PSR Puglia 2014/2020 e successive, sono riconosciuti quali Agenzie di Sviluppo Locale e operano quali soggetti privati nei territori di riferimento degli enti pubblici soci.
2. I GAL, anche ai fini della presente legge e nell'ambito della propria programmazione e progettazione di area, svolgono le seguenti attività, delegabili dagli enti pubblici soci ovvero promosse autonomamente dai GAL medesimi:
 - attuazione delle Strategie di Sviluppo Locale di tipo partecipativo sostenute dai Fondi SIE - Fondi Strutturali e di Investimento Europei (FESR-FEASR-FSE-FEAMP e FCS).
 - animazione territoriale, promozione dell'attività d'impresa, *marketing* territoriale e politiche di attrazione nuovi investimenti, promozione e supporto all'impiego delle energie rinnovabili e delle tecnologie ambientali, indagine, studio, ricerca e monitoraggio di carattere socioeconomico sui territori di riferimento, supporto alla programmazione e alla progettazione territoriale degli enti locali.
3. La conservazione dello *status* di GAL quale Agenzia di Sviluppo Locale è subordinata alla permanenza delle seguenti condizioni
 - presenza negli organi di amministrazione di componenti, oltreché di natura privata, anche di natura pubblica rappresentativi del territorio di riferimento e del partenariato sociale componente della compagine societaria dei GAL;
 - presenza nella compagine societaria di quote in capo a soggetti di natura pubblica e privata e mantenimento delle stesse in capo a tali soggetti.
4. I GAL nello svolgimento delle attività di cui al precedente comma 2 possono, previa specifica convenzione da adottarsi a cura della Giunta regionale e da sottoscrivere congiuntamente, configurarsi anche quali organismi intermedi di diritto pubblico di cui all' art. 2 punto 1.1) e 4 della Direttiva 2014/24 UE ed Art. 32 Par. 1 Reg. Ue. 1303/13.
5. Per le finalità della presente legge, a partire dal bilancio di previsione 2021 , nel limite delle risorse disponibili, vengono stanziati le risorse finanziarie necessarie per l'attuazione della presente legge;
6. Con apposito regolamento regionale, da approvare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, vengono disciplinati i rapporti tra Regione Puglia e GAL derivanti dalla applicazione della presente legge.
7. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il presente articolo non comporta impegno di spesa

Artico aggiuntivo

Stabilizzazione del personale ARIF

Entro 30 giorni dall'approvazione della presente Legge il Direttore Generale di Arif, ai sensi dell'art. 20, comma 2, del Dlgs.vo n. 75/2017, e tenuto conto del Piano Triennale dei Fabbisogni, attua le stabilizzazioni del personale dipendente precario, in possesso dei requisiti di legge.

Il presente articolo non comporta impegno di spesa


Luca P. P. (D. GIOIA)

L.R. n. 59/2017 " Norme per la protezione della fauna selvatica
omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse
faunistico-ambientali e per il prelievo venatorio"

Emendamento

Art. 6 (Struttura tecnica regionale Osservatorio faunistico – Centro
recupero fauna selvatica in difficoltà)

All'art. 6 comma 5 lett. c) dopo le parole "scienze naturali" aggiungere le
parole "o biologiche".

 (PENTASSUGUA)

L.R. n. 59/2017 " Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per il prelievo venatorio"

Emendamento

Art. 11 (Ambiti territoriali di caccia – ATC)

Il comma 5 dell'art. 11 della L.R. n. 59/2017, così come modificato dall'art. 1 comma 1 lett. d) della L.R. n. 41/2018 – art. 22 comma 1 lett. b) della L.R. n. 44/2018 e art 7 comma 1 della L.R. n. 9/2020, è sostituito dal seguente comma:

5. Previa verifica di disponibilità sono ammessi cacciatori ospiti residenti nei comuni di altri ATC della Regione Puglia e in altre Regioni, quest'ultimi per un numero massimo di quindici giornate. I cacciatori ospiti non possono superare la misura del 100 per cento dei cacciatori residenti nell'ATC di riferimento, così come rivenienti dal dato storico dell'anno precedente e hanno priorità di ammissione i cacciatori residenti nella Regione Puglia; la ulteriore sarà riservata ai cacciatori ospiti residenti in altre regioni, con priorità ai cacciatori nativi della Regione Puglia, in una percentuale massima del 5 per cento da riservarsi nella predetta soglia del 100 per cento. Eventuali posti non utilizzati possono essere trasformati in permessi giornalieri. I cacciatori ospiti versano agli ATC di riferimento una quota di partecipazione, così come determinata nel Programma venatorio annuale, pari fino al 50 per cento e fino al 300 per cento della tassa di concessione regionale, rispettivamente se residenti nei comuni di altri ATC della Regione o in altre Regioni.



L.R. n. 59/2017 e ss.mm.ii. "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per il prelievo venatorio"

Emendamento

Art. 11 , comma 6bis (Ambiti territoriali di caccia - ATC)

- All'art. 11 comma 6bis dopo le parole "calendario venatorio annuale" aggiungere le parole ", fermo restando il previo consenso degli Organi di gestione degli ATC. " .

A handwritten signature or set of initials, possibly 'RH', written in black ink. The letters are stylized and somewhat abstract, with a vertical line running through the center.



EMENDAMENTO AL D.D.L. ____ DEL BILANCIO DI _____

Art

" Norme per l'utilizzo dei farmaci nelle strutture pubbliche e private"

Art. 1

1. Negli istituti di ricovero, presso i servizi per le tossicodipendenze (SERT) e nelle case di cura private ed in tutte le altre strutture pubbliche e private, ove sono utilizzati farmaci, l'approvvigionamento, la conservazione, l'allestimento e la distribuzione degli stessi deve avvenire sotto la responsabilità di personale farmacista in possesso di abilitazione all'esercizio professionale e iscritto al relativo Ordine professionale, inquadrato nell'organigramma secondo le dimensioni della struttura.
2. Le strutture di cui al precedente comma hanno novanta giorni dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia per adeguarsi alla presente legge regionale.
3. L'ottemperanza alla presente legge viene riconosciuto quale requisito per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di cui all'art. 6 della L.R. n. 9 del 2 maggio 2017

Il presente emendamento non comporta oneri a carico del bilancio.

Bari, _____

I consiglieri

Cosimo Borraccino

Paolo Pellegrino



Consiglio Regionale della Puglia

Gruppo Consiliare
La Puglia con Emiliano

RELAZIONE

Come è noto il D. Lgs. n. 368/1999 regola l'accesso al corso di formazione triennale in Medicina generale. La disciplina per l'accesso e lo svolgimento del corso di formazione si ricava, essenzialmente, da 3 fonti:

- una comunitaria: la Direttiva 93/16/CE;
- una interna normativa: il D. Lvo n. 368/1999 di attuazione della stessa Direttiva;
- una interna regolamentare: il Decreto del Ministero della Salute, 7 marzo 2006, recante «Principi fondamentali per la disciplina unitaria in materia di formazione specifica in medicina generale».

Le Regioni, viceversa, oltre a stabilire l'entità della capacità formativa anche in ragione delle esigenze regionali, gestiscono il corso. La giurisprudenza sul punto, difatti, ha chiarito che *“la rilevanza locale dei corsi di cui si tratta è dimostrata dal fatto che le borse di studio spettanti ai candidati ammessi sono a carico delle regioni e delle province autonome, alle quali è integralmente demandata l'organizzazione dei corsi. Il Ministero ha voluto sottolineare il ruolo delle regioni, rilevando come “la formazione professionale di cui si discute è effettivamente e strettamente legata alla peculiarità del territorio”, “tanto è vero che - nell'ambito dei corsi di formazione - vengono comunque affrontati argomenti e tematiche che, pur rispondenti a una comune radice formativa, sono tuttavia pur sempre riconducibili alle particolarità locali”.*

Emerge così che - avendo il legislatore costruito il sistema sul riconoscimento della responsabilità, finanziaria e organizzativa, delle regioni e delle province autonome – la medesima impostazione è stata recepita nel decreto ministeriale” (ex multis Cons. Stato, Sez. III n. 2498/16).

Nell'ambito di tale cornice normativa, in relazione ai concorsi di ammissione per l'accesso al triennio di formazione 2014/2017, sono stati introdotti contenziosi nei confronti di diverse Regioni e che hanno riguardato anche la Puglia.

Gli esclusi dal novero degli ammessi, in particolare, lamentavano che nonostante avessero ottenuto un punteggio utile per l'ammissione in altre Regioni di Italia, oltre che superato la soglia di idoneità prevista dalla superiore normativa, fossero stati esclusi da quella di partecipazione. Nonostante, quindi, ad esempio, con il punteggio di 70 si fosse ottenuta l'ammissione in Basilicata, Molise o Lazio, altri medici con punteggi ottenuti all'esito del medesimo test in Puglia, Sicilia o Sardegna anche di 75 o 80, sarebbero rimasti esclusi dalla graduatoria della propria Regione. Come anticipato, difatti, l'ammissione a tali corsi, seppur poi gestito a livello regionale, ha una prova di ammissione unica nazionale, sulla base di un test creato ed imposto da una commissione centrale e valido per tutte le Regioni presso le quali, nello stesso giorno, si celebra la prova.



Consiglio Regionale della Puglia

Gruppo Consiliare
La Puglia con Emiliano

Il Consiglio di Stato, in una prima fase cautelare, accolse tale doglianza e consentì a centinaia di medici esclusi di essere ammessi, in sovrannumero, ai corsi seppur, al fine di non gravare sulle casse regionali, senza riconoscimento alcuno di borsa di studio.

Proprio grazie a tali provvedimenti, anche presso la Regione Puglia, vennero ammessi taluni giovani medici che, da ultimo, hanno persino completato il corso triennale di formazione ottenendo i relativi attestati superando i diversi esami intermedi e l'ultimo previsto ex lege senza riserva processuale.

E' accaduto, tuttavia, da ultimo, che il Consiglio di Stato, mutando il proprio precedente orientamento volto a ritenere comunque salvo il percorso di formazione professionale medio tempore completato pur in ipotesi di rigetto nel merito della domanda giudiziale, ha affermato che il contenzioso instaurato dovesse comunque essere rigettato, demandando al ***“legislatore, ove le procedure selettive non siano sufficienti ad assicurare adeguate coperture, individuare soluzioni e rimedi per un reclutamento straordinario che eventualmente tenga conto dell'esistenza di medici già formati seppur all'esito di un percorso avviatosi in forza di provvedimenti giurisdizionale di natura cautelare”*** (n. 7410/19). Il TAR, invece, appena qualche mese prima aveva, per i medici della Regione Lazio ammessi alla frequenza nell'ambito del medesimo contenzioso, ritenuto decisivo il completamento del corso anche in ragione della scelta della Regione di ***“consentire agli interessati anche di “recuperare i seminari e tutte le connesse attività previste per il triennio 2014/2017”, permettendo che gli stessi che in realtà avevano potuto frequentare il corso relativo al detto triennio sin dal 2015, quando vi erano stati inseriti con riserva in virtù del provvedimento cautelare n. 2131 del 20 maggio 2015, adottato nel ricorso n. 68/2015, potessero concludere il corso come sopra rilevato e senza più alcuna riserva. In base alle superiori osservazioni va pertanto accolta la censura proposta per seconda dai ricorrenti con la quale fanno valere che dal modus operandi della Regione viene in rilievo un adeguamento spontaneo dell'Ente ai provvedimenti emessi a suo tempo dal TAR e, occorre specificare pure, dal Consiglio di Stato in riforma di quello cautelare adottato nel presente ricorso, con la conseguenza che l'effettiva e regolare partecipazione dei ricorrenti a tutte le attività programmate del corso stesso forma il consolidamento della posizione acquisita in capo agli interessati, in base al principio quod factum est infectum fieri nequit”*** (così sentenza n. 1039/19).

In tal senso, in altre Regioni quali la Sicilia, si è provveduto a sanare le posizioni dei soggetti ammessi dai provvedimenti giurisdizionali promulgando dei provvedimenti legislativi ad hoc. Si veda, in tal senso l'art. 45 l.r. Sicilia n. 16 dell'11 agosto 2017, ai sensi del quale ***“i medici ammessi con riserva ed in sovrannumero e senza corresponsione di borsa di studio al corso triennale di formazione specifica in***



Consiglio Regionale della Puglia

Gruppo Consiliare
La Puglia con Emiliano

Medicina generale per il triennio 2014-2017 nella Regione, che hanno partecipato a tutte le attività pratiche e teoriche del corso e che hanno superato positivamente le verifiche intermedie nel biennio 2014/2016, in considerazione anche della carenza di medici di medicina generale nella Regione siciliana, sono legittimati a portare a compimento, senza pregiudizio dei diritti acquisiti dai soggetti titolari di borsa di studio, le attività di frequenza utili al conseguimento del diploma di formazione specifica in medicina generale”.

Lo stesso Consiglio di Stato, con sentenza n. 537/18, ha ritenuto legittima e conforme a Legge e Costituzione tale norma dichiarando improcedibile l'appello e confermando, dunque, la validità dei titoli conseguiti da oltre 50 ricorrenti in quella Regione.

Occorre, dunque, anche per uniformità nei confronti dei soggetti interessati da tale evoluzione giurisprudenziale coinvolti nella Regione Puglia, adottare una norma che consenta di ritenere valido il percorso comunque svolto, salvaguardando per un verso le risorse spese dalla stessa Regione per formare tali soggetti e, dall'altro, evitando il proliferare di altro contenzioso che, inevitabilmente, gli stessi intraprenderebbero al fine di ottenere conferma della spendibilità del titolo. La questione di massima, inerente appunto la correttezza di approntare una graduatoria regionale e non nazionale per il triennio 2014/17, difatti, per quanto ritenuta infondata dal Consiglio di Stato è allo stato pendente innanzi alla CEDU (numero procedimento n. 63615/16) ragion per cui, in ipotesi di accoglimento delle ragioni dei ricorrenti innanzi a tale Organo sovranazionale, la Regione sarebbe verosimilmente esposta a ulteriore contenzioso e risarcimenti potenziali.

Inoltre, senza alcun ulteriore bene tangibile tutelabile, resterebbe inutilizzata una esperienza professionale, quale quella maturata dai giovani medici nel corso di formazione frequentato, ormai concluso, in contrasto con le urgenti esigenze del SSR e, quindi, salvaguardando l'interesse pubblico a non disperdere le risorse, già impegnate nei percorsi di formazione: percorsi che, una volta iniziati, dovrebbero coerentemente essere portati a termine.

L'intervento legislativo proposto, peraltro, si pone in linea con altri interventi nazionali in ordine alla possibilità di ampliare la platea dei soggetti ammessi al corso di Medicina Generale.

Ci si riferisce, in particolare, al c.d. “Decreto Calabria” (n. 35/19). Lo stato emergenziale in cui si trova il nostro sistema sanitario, ha indotto il legislatore ad emanare il D.L. n. 35/2019 che, per quanto qui interessa, all'art. 12, co. 3 stabilisce che *“fino al 31 dicembre 2021 i laureati in medicina e chirurgia abilitati all'esercizio professionale e già risultati idonei al concorso per l'ammissione al corso triennale di formazione specifica in medicina generale, che siano stati incaricati, nell'ambito delle funzioni convenzionali previste dall'accordo collettivo nazionale per la*



Consiglio Regionale della Puglia

Gruppo Consiliare
La Puglia con Emiliano

disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale per almeno ventiquattro mesi, anche non continuativi, nei dieci anni antecedenti alla data di scadenza della presentazione della domanda di partecipazione al concorso per l'accesso al corso di formazione specifica in medicina generale, accedono al predetto corso, tramite graduatoria riservata, senza borsa di studio”.

Si è dunque espressamente prevista la possibilità per i soggetti non ammessi al corso per carenza di posti e fondi, di ottenere un'ammissione senza corresponsione della borsa esattamente come già accaduto nell'ambito del contenzioso in parola a favore dei soggetti che poi, in concreto, hanno persino completato tale percorso.

**DDL n. 152 del 02/08/2019 “Integrazioni alla legge regionale 19
dicembre 2008, n.36”**

EMENDAMENTO AGGIUNTIVO

Al comma 1 dell’articolo 30 della legge regionale n. 44 del 10/08/2018, le parole “*l’allestimento degli arredi urbani per la fruibilità*” sono sostituite con le seguenti “*lavori straordinari sui piloni del Ponte Romano*”.

Il presente emendamento non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

Francesco Ventola

Grazia Di Bari




Consiglio Regionale della Puglia

Gruppo Consiliare
Italia In Comune



EMENDAMENTO AL D.D.L. _____ DEL BILANCIO DI _____

Borse di studio medicina generale


“I diplomi di formazione specifica in medicina generale conseguiti dai medici ammessi con riserva ed in sovrannumero e senza corresponsione di borsa di studio al corso triennale di formazione specifica in Medicina generale per il triennio 2014-2017 nella Regione, che hanno partecipato a tutte le attività pratiche e teoriche del corso e che hanno superato positivamente le verifiche intermedie e l’esame finale nel triennio 2014/2017, in considerazione anche della carenza di medici di medicina generale nella Regione, sono ritenuti validi e privi di riserva alcuna come già a tal fine rilasciati”.

Clausola di invarianza.

Il presente emendamento non comporta oneri a carico del bilancio.

Bari, _____

Il consigliere
Paolo Pellegrino



RELAZIONE



Consiglio Regionale della Puglia

Gruppo Consiliare
Italia In Comune



Come è noto il D. Lgs. n. 368/1999 regola l'accesso al corso di formazione triennale in Medicina generale. La disciplina per l'accesso e lo svolgimento del corso di formazione si ricava, essenzialmente, da 3 fonti:

- una comunitaria: la Direttiva 93/16/CE;
- una interna normativa: il D. Lvo n. 368/1999 di attuazione della stessa Direttiva;
- una interna regolamentare: il Decreto del Ministero della Salute, 7 marzo 2006, recante «Principi fondamentali per la disciplina unitaria in materia di formazione specifica in medicina generale».

Le Regioni, viceversa, oltre a stabilire l'entità della capacità formativa anche in ragione delle esigenze regionali, gestiscono il corso. La giurisprudenza sul punto, difatti, ha chiarito che *“la rilevanza locale dei corsi di cui si tratta è dimostrata dal fatto che le borse di studio spettanti ai candidati ammessi sono a carico delle regioni e delle province autonome, alle quali è integralmente demandata l'organizzazione dei corsi. Il Ministero ha voluto sottolineare il ruolo delle regioni, rilevando come “la formazione professionale di cui si discute è effettivamente e strettamente legata alla peculiarità del territorio”, “tanto è vero che - nell'ambito dei corsi di formazione - vengono comunque affrontati argomenti e tematiche che, pur rispondenti a una comune radice formativa, sono tuttavia pur sempre riconducibili alle particolarità locali”.*

Emerge così che - avendo il legislatore costruito il sistema sul riconoscimento della responsabilità, finanziaria e organizzativa, delle regioni e delle province autonome - la medesima impostazione è stata recepita nel decreto ministeriale” (ex multis Cons. Stato, Sez. III n. 2498/16).

Nell'ambito di tale cornice normativa, in relazione ai concorsi di ammissione per l'accesso al triennio di formazione 2014/2017, sono stati introdotti contenziosi nei confronti di diverse Regioni e che hanno riguardato anche la Puglia.

Gli esclusi dal novero degli ammessi, in particolare, lamentavano che nonostante avessero ottenuto un punteggio utile per l'ammissione in altre Regioni di Italia, oltre che superato la soglia di idoneità prevista dalla superiore normativa, fossero stati esclusi da quella di partecipazione. Nonostante, quindi, ad esempio, con il punteggio di 70 si fosse ottenuta l'ammissione in Basilicata, Molise o Lazio, altri medici con punteggi ottenuti all'esito del medesimo test in Puglia, Sicilia o Sardegna anche di 75 o 80, sarebbero rimasti esclusi dalla graduatoria della propria Regione. Come anticipato, difatti, l'ammissione a tali corsi, seppur poi gestito a livello regionale, ha una prova di ammissione unica nazionale, sulla base di un test creato ed imposto da una commissione centrale e valido per tutte le Regioni presso le quali, nello stesso giorno, si celebra la prova.

Il Consiglio di Stato, in una prima fase cautelare, accolse tale doglianza e consentì a centinaia di medici esclusi di essere ammessi, in sovrannumero, ai corsi seppur, al fine di non gravare sulle casse regionali, senza riconoscimento alcuno di borsa di studio.



Consiglio Regionale della Puglia

Gruppo Consiliare
Italia In Comune



Proprio grazie a tali provvedimenti, anche presso la Regione Puglia, vennero ammessi taluni giovani medici che, da ultimo, hanno persino completato il corso triennale di formazione ottenendo i relativi attestati superando i diversi esami intermedi e l'ultimo previsto ex lege senza riserva processuale.

E' accaduto, tuttavia, da ultimo, che il Consiglio di Stato, mutando il proprio precedente orientamento volto a ritenere comunque salvo il percorso di formazione professionale medio tempore completato pur in ipotesi di rigetto nel merito della domanda giudiziale, ha affermato che il contenzioso instaurato dovesse comunque essere rigettato, demandando al ***“legislatore, ove le procedure selettive non siano sufficienti ad assicurare adeguate coperture, individuare soluzioni e rimedi per un reclutamento straordinario che eventualmente tenga conto dell'esistenza di medici già formati seppur all'esito di un percorso avviatosi in forza di provvedimenti giurisdizionale di natura cautelare”*** (n. 7410/19). Il TAR, invece, appena qualche mese prima aveva, per i medici della Regione Lazio ammessi alla frequenza nell'ambito del medesimo contenzioso, ritenuto decisivo il completamento del corso anche in ragione della scelta della Regione di ***“consentire agli interessati anche di “recuperare i seminari e tutte le connesse attività previste per il triennio 2014/2017”, permettendo che gli stessi che in realtà avevano potuto frequentare il corso relativo al detto triennio sin dal 2015, quando vi erano stati inseriti con riserva in virtù del provvedimento cautelare n. 2131 del 20 maggio 2015, adottato nel ricorso n. 68/2015, potessero concludere il corso come sopra rilevato e senza più alcuna riserva. In base alle superiori osservazioni va pertanto accolta la censura proposta per seconda dai ricorrenti con la quale fanno valere che dal modus operandi della Regione viene in rilievo un adeguamento spontaneo dell'Ente ai provvedimenti emessi a suo tempo dal TAR e, occorre specificare pure, dal Consiglio di Stato in riforma di quello cautelare adottato nel presente ricorso, con la conseguenza che l'effettiva e regolare partecipazione dei ricorrenti a tutte le attività programmate del corso stesso forma il consolidamento della posizione acquisita in capo agli interessati, in base al principio quod factum est infectum fieri nequit”*** (così sentenza n. 1039/19).

In tal senso, in altre Regioni quali la Sicilia, si è provveduto a sanare le posizioni dei soggetti ammessi dai provvedimenti giurisdizionali promulgando dei provvedimenti legislativi ad hoc. Si veda, in tal senso l'art. 45 l.r. Sicilia n. 16 dell'11 agosto 2017, ai sensi del quale ***“i medici ammessi con riserva ed in sovrannumero e senza corresponsione di borsa di studio al corso triennale di formazione specifica in Medicina generale per il triennio 2014-2017 nella Regione, che hanno partecipato a tutte le attività pratiche e teoriche del corso e che hanno superato positivamente le verifiche intermedie nel biennio 2014/2016, in considerazione anche della carenza di medici di medicina generale nella Regione siciliana, sono legittimati a portare a compimento, senza pregiudizio dei diritti acquisiti dai soggetti titolari di borsa di***



Consiglio Regionale della Puglia

Gruppo Consiliare
Italia In Comune



studio, le attività di frequenza utili al conseguimento del diploma di formazione specifica in medicina generale”.

Lo stesso Consiglio di Stato, con sentenza n. 537/18, ha ritenuto legittima e conforme a Legge e Costituzione tale norma dichiarando improcedibile l'appello e confermando, dunque, la validità dei titoli conseguiti da oltre 50 ricorrenti in quella Regione.

Occorre, dunque, anche per uniformità nei confronti dei soggetti interessati da tale evoluzione giurisprudenziale coinvolti nella Regione Puglia, adottare una norma che consenta di ritenere valido il percorso comunque svolto, salvaguardando per un verso le risorse spese dalla stessa Regione per formare tali soggetti e, dall'altro, evitando il proliferare di altro contenzioso che, inevitabilmente, gli stessi intraprenderebbero al fine di ottenere conferma della spendibilità del titolo. La questione di massima, inerente appunto la correttezza di approntare una graduatoria regionale e non nazionale per il triennio 2014/17, difatti, per quanto ritenuta infondata dal Consiglio di Stato è allo stato pendente innanzi alla CEDU (numero procedimento n. 63615/16) ragion per cui, in ipotesi di accoglimento delle ragioni dei ricorrenti innanzi a tale Organo sovranazionale, la Regione sarebbe verosimilmente esposta a ulteriore contenzioso e risarcimenti potenziali.

Inoltre, senza alcun ulteriore bene tangibile tutelabile, resterebbe inutilizzata una esperienza professionale, quale quella maturata dai giovani medici nel corso di formazione frequentato, ormai concluso, in contrasto con le urgenti esigenze del SSR e, quindi, salvaguardando l'interesse pubblico a non disperdere le risorse, già impegnate nei percorsi di formazione: percorsi che, una volta iniziati, dovrebbero coerentemente essere portati a termine.

L'intervento legislativo proposto, peraltro, si pone in linea con altri interventi nazionali in ordine alla possibilità di ampliare la platea dei soggetti ammessi al corso di Medicina Generale.

Ci si riferisce, in particolare, al c.d. “Decreto Calabria” (n. 35/19). Lo stato emergenziale in cui si trova il nostro sistema sanitario, ha indotto il legislatore ad emanare il D.L. n. 35/2019 che, per quanto qui interessa, all'art. 12, co. 3 stabilisce che **“fino al 31 dicembre 2021 i laureati in medicina e chirurgia abilitati all'esercizio professionale e già risultati idonei al concorso per l'ammissione al corso triennale di formazione specifica in medicina generale, che siano stati incaricati, nell'ambito delle funzioni convenzionali previste dall'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale per almeno ventiquattro mesi, anche non continuativi, nei dieci anni antecedenti alla data di scadenza della presentazione della domanda di partecipazione al concorso per l'accesso al corso di formazione specifica in medicina generale, accedono al predetto corso, tramite graduatoria riservata, senza borsa di studio”**.

Si è dunque espressamente prevista la possibilità per i soggetti non ammessi al corso per carenza di posti e fondi, di ottenere un'ammissione senza corresponsione della



Consiglio Regionale della Puglia

Gruppo Consiliare
Italia In Comune



borsa esattamente come già accaduto nell'ambito del contenzioso in parola a favore dei soggetti che poi, in concreto, hanno persino completato tale percorso.